

(N. 1143)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGANI Antonino, ROMEI Roberto, GIUGNI, SPANO Ottavio, SCHIETROMA, SCLAVI, BOMBARDIERI, CODAZZI, TOROS, CENGARLE, PACINI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, MARTINI, RUFFILLI, SCOPPOLA, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (L), SCARDACCIONE, ALIVERTI, PADULA, SALVI, FONTANA, BOGGIO, ANGELONI e LIPARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1985

Istituzione del « Fondo di solidarietà investimenti lavoratori »

ONOREVOLI SENATORI. — Presentando questo disegno di legge, riteniamo in primo luogo di compiere un atto coerente con l'impegno del Governo di dare attuazione alle intese raggiunte con le parti sociali.

Infatti, l'obiettivo di istituire un Fondo di solidarietà investimenti dei lavoratori rappresenta un punto fondamentale dell'accordo tra Governo e forze sociali del 22 gennaio 1983 e dell'intesa del 14 febbraio 1984. Rappresenta, inoltre, una clausola contrattuale assunta nella quasi totalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro rinnovati nel 1983 ove si prevede che l'istituzione del Fondo di solidarietà avvenga attraverso l'approvazione di una specifica legge in sede parlamentare; tale iniziativa è, inoltre, motivata dal nostro ampio consenso sulle analisi e sugli obiettivi cui questo strumento intende dare risposta.

Sul piano dell'analisi economica recenti studi indicano nel ristagno degli investimenti una delle cause principali dell'attuale arresto dello sviluppo economico e, conseguentemente, degli alti livelli di disoccupazione presenti ormai in tutti i paesi industrializzati.

Il problema della disoccupazione si pone, nei fatti, come un problema di dimensioni tali da rendere ampiamente insufficienti le soluzioni prospettate dalle teorie economiche più note.

Da ciò trae legittimità lo strumento del Fondo di solidarietà il cui tratto qualificante è proprio quello di garantire un afflusso diretto delle quote contrattuali raccolte verso gli investimenti produttivi, investimenti cioè volti a creare nuova occupazione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È necessario, infatti, considerare che la soluzione del problema dell'occupazione impone la ricerca di vie diverse da quelle tradizionali, come del resto abbiamo più volte affermato anche in occasione di altri disegni di legge fra i quali, per ricordare gli ultimi, il disegno di legge n. 1522 (atto Camera), conosciuto come « disegno di legge Marco-ra », approvato dal Senato in via definitiva il 14 febbraio 1985 (atto Senato 1095), il quale indica soluzioni nuove alle crisi aziendali incoraggiando la costituzione di strutture cooperative ed autogestite, e il disegno di legge n. 1014 (atto Senato) per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno. È necessario cioè mettere in atto una pluralità di strumenti originali che consentano simultanee sperimentazioni a più livelli. Questa iniziativa legislativa si propone di consentire la praticabilità di un simile vasto processo innovativo.

Sul piano degli obiettivi generali il Fondo di solidarietà intende promuovere un complessivo coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nei processi economici. Ciò si traduce in una rinnovata attenzione al settore cooperativo ed autogestito come settore produttivo le cui potenzialità appaiono idonee a rispondere positivamente ai problemi dell'occupazione.

Sul piano generale, quindi, il Fondo di solidarietà si viene ad integrare con le altre misure legislative che mirano a potenziare i canali finanziari destinati a tali aziende.

La validità di questa scelta risiede nella convinzione che la formula della cooperazione ed autogestione riveste un'importanza particolare in un contesto di ricerca attiva e creativa di nuove risposte ai problemi dell'occupazione.

Nel merito il disegno di legge che presentiamo si qualifica su alcuni punti essenziali.

Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti contenenti le clausole relative al Fondo e le organizzazioni cooperative che vi aderiscono con lo 0,50 per cento delle retribuzioni dei soci lavoratori possono costituire società per azioni finalizzate alla gestione delle quote volontarie accantonate per via contrattuale.

Per quanto riguarda gli impieghi, il nostro disegno di legge prevede che, nell'ambito di una equilibrata gestione finanziaria che salvaguardi il diritto del lavoratore ad ottenere, dopo un certo periodo, la restituzione delle quote accantonate, il Fondo debba privilegiare, in modo particolare, i finanziamenti alle imprese cooperative ed autogestite e questo sia attraverso l'apporto di capitale di rischio, sia attraverso la concessione di mutui.

La remunerazione delle quote accantonate costituisce nel nostro disegno di legge un capitolo del regolamento interno della società di gestione. Riteniamo, tuttavia, che l'entità della remunerazione possa essere definita solo sul terreno della solidarietà. In altre parole la bassa remunerazione delle quote versate è legittimata dal valore sociale degli impieghi.

In ciò i lavoratori compiono una scelta politica sul terreno più generale dei processi economici e della loro democratizzazione.

Complessivamente il nostro disegno di legge ripercorre in chiave collettiva la legge sui fondi comuni di investimento (legge 23 marzo del 1983, n. 77) con alcune evidenti modifiche.

Per quanto riguarda il finanziamento dei fondi la legge n. 77 del 1983 si rivolge ai singoli risparmiatori; la nostra proposta, viceversa, considera le quote volontarie sulla retribuzione la cui raccolta avviene per via contrattuale.

Nella legge n. 77 del 1983 i soggetti della gestione sono le società per azioni anonime già costituite o da costituirsi a questo scopo; la nostra proposta, invece, abilita determinati soggetti collettivi (organizzazioni sindacali e organizzazioni cooperative), che abbiano stipulato contratti contenenti la clausola del Fondo di solidarietà, a costituire società finalizzate alla gestione di detti fondi.

Ancora per quanto riguarda gli impieghi, la legge n. 77 del 1983 prevede essenzialmente l'acquisizione di titoli; la nostra proposta, pur prevedendo questo tipo di attività finanziarie per dotare il Fondo della ne-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessaria liquidità, intende apportare nuovo capitale di rischio alle strutture cooperative ed autogestite. Cioè a quelle strutture aziendali che, pur dimostrando potenzialità di rilievo per i problemi occupazionali del Paese, più di altre avvertono la carenza di adeguati canali finanziari.

Restano invece invariati nella nostra proposta normativa gli articoli che nella legge n. 77 del 1983 regolano la vigilanza ed il controllo sulle società di gestione da parte della Banca d'Italia.

In definitiva la legge che presentiamo stabilisce i criteri generali cui si devono attenere i soggetti giuridici abilitati a istituire società finalizzate alla gestione dei fondi di solidarietà investimenti dei lavoratori.

Demanda al regolamento interno della società le questioni più strettamente attinenti al funzionamento del Fondo stesso.

Tale regolamento viene approvato dall'assemblea ordinaria della società di gestione contestualmente all'istituzione del Fondo di solidarietà investimenti lavoratori. In altre parole l'adesione del lavoratore al Fondo è successiva all'approvazione della legge in oggetto, all'emanazione dello statuto, alla approvazione del regolamento deliberato dalla società di gestione allorquando essa istituisce il Fondo. In questo modo il lavoratore conosce, prima dell'inizio dei versamenti, tutte le condizioni attinenti l'istituzione, il funzionamento e le finalità del Fondo stesso, compresi i criteri generali di impiego e di remunerazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Società di gestione e autorizzazione
all'istituzione dei fondi)*

Le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché le cooperative o loro consorzi aderenti alle associazioni nazionali di categoria, che abbiano stipulato o applicato contratti collettivi di lavoro che prevedano i contributi per la costituzione del Fondo di solidarietà investimenti lavoratori per il sostegno dell'occupazione di cui alle direttive dell'accordo tra Governo e forze sociali del 22 gennaio 1983, possono costituire società per azioni con capitale versato non inferiore a lire 200 milioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi di solidarietà investimenti lavoratori e le altre attività previste nella presente legge.

La società di gestione attua i propri programmi di investimento nell'ambito delle direttive definite dalla programmazione centrale e regionale, con la partecipazione delle forze sociali.

L'impiego dei fondi deve essere prevalentemente localizzato nel Meridione.

L'istituzione dei fondi di solidarietà investimenti lavoratori è autorizzata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Banca d'Italia.

Può essere autorizzata anche in tempi successivi la costituzione di più fondi di solidarietà investimenti lavoratori purchè diversificati nella loro specializzazione.

Il capitale minimo della società deve risultare non inferiore a lire 200 milioni per ogni fondo gestito.

L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo;

b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, ovvero in società cooperative o enti mutualistici aventi capitale o fondo di dotazione o patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire;

c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica dell'identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 2.

(Amministrazione della società di gestione)

Il consiglio di amministrazione della società di gestione è composto di quindici membri dei quali tre nominati, uno ciascuno, rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione nominerà nel suo ambito un comitato esecutivo, munito perlomeno dei poteri occorrenti per la

gestione corrente, del quale farà parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione.

Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, il comitato esecutivo dovrà in ogni caso sottoporre preventivamente al consiglio di amministrazione le decisioni relative ai criteri di impiego dei fondi, come pure sottoporre al medesimo periodiche relazioni sull'andamento della gestione.

Art. 3.

(Istituzione e regolamento del Fondo)

Il Fondo di solidarietà investimenti lavoratori è istituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del Fondo stesso.

Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del Fondo;

b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del Fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche aventi una raccolta globale di pari importo;

c) le modalità di partecipazione al Fondo, anche attraverso piani di investimento pluriennali, le caratteristiche dei certificati di partecipazione che dovranno in ogni caso essere nominativi, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote, nonchè le modalità di liquidazione del Fondo;

d) gli organi e i criteri per la scelta e la ripartizione degli investimenti;

e) le spese a carico del Fondo e quelle della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del Fondo;

f) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

g) i criteri e la misura della distribuzione dei proventi che dovranno in ogni caso essere distribuiti in misura non inferiore ai tassi di interesse legale;

h) i giornali sui quali dovrà essere pubblicato il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato in base alle norme previste dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 4.

(Costituzione del Fondo)

La società di gestione investe in titoli e quote (in primo luogo in titoli emessi dalle cooperative e dalle imprese autogestite e in quote di capitale delle stesse), nonché in attività finanziarie e nelle altre attività previste dalla presente legge, i proventi percepiti su delega dei lavoratori partecipanti al Fondo sia in base alle clausole contrattuali di cui all'articolo 1, sia con ulteriori apporti volontari. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Nei confronti del Fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Le quote di partecipazione al Fondo, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che

vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le quote sono trasferibili senza limiti unicamente per causa di morte.

I partecipanti hanno diritto nei termini stabiliti dal regolamento di chiedere il rimborso delle relative quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine può essere prorogato fino ad un mese. Allorchè si verificano tali casi la società di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, può sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Art. 5.

(Gestione del Fondo)

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli, alle quote e di ogni altro diritto compreso nel Fondo, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli e quote allo scoperto, nè negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, nè operare a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti sotto qualsiasi forma.

Per l'acquisto di titoli e quote da includere nel Fondo la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del Fondo.

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in titoli o quote emessi da una stessa società o ente nè in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limi-

ti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto:

- a) della concentrazione dei rischi;
- b) della proporzione tra titoli quotati e valori non quotati;
- c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti;
- d) della localizzazione dell'attività delle imprese e delle specifiche finalità del Fondo investimenti lavoratori utilizzato per il finanziamento.

Il controvalore dei titoli non quotati e delle quote non potrà superare globalmente il 20 per cento del patrimonio del Fondo.

Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel Fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 25 per cento se non quotate, nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. Nel caso di società cooperative e autogestite la quota potrà arrivare fino al 49 per cento.

I limiti del 5, del 25 e del 49 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentisi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi e in azioni emes-

se dalla società gerente, nonchè in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.

Il patrimonio del Fondo può essere altresì investito nella concessione di finanziamenti a medio e lungo termine:

ad imprese commerciali ed industriali, in particolare cooperative e autogestite;

alle imprese edificatrici purchè, in quest'ultimo caso, il finanziamento sia assistito da garanzia ipotecaria e finalizzato alla realizzazione di specifici progetti di edilizia economica popolare;

alle finanziarie pubbliche, a carattere nazionale, operanti prevalentemente nel Mezzogiorno.

Nelle attività di cui al precedente comma non potrà essere impiegata una percentuale superiore al 30 per cento del patrimonio del Fondo, nè superiore al 20 per cento dell'investimento necessario al progetto del finanziamento.

Art. 6.

(Applicazione di norme)

Si applicano, in quanto non espressamente derogati, gli articoli 3, ultimo comma, 5, 6, 7, 8 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 7.

(Disposizioni tributarie)

I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi, nè alle imposte sui redditi da capitale.

I contributi volontario-collettivi dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono esclusi dalla

contribuzione obbligatoria e non concorrono alla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Alle società di gestione previste dalla presente legge ed ai loro atti si applicano i benefici fiscali e la disciplina fiscale previsti per le casse rurali ed artigiane ancorchè non ricorrano i requisiti mutualistici di cui alla vigente legislazione.